

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO  
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CLINICO-PRATICO  
DEGLI ALLIEVI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA**

**TRA**

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, con sede in Via Giuseppe Ungaretti n.9 – 09025, Sanluri (SU) , C.F./P.IVA 03990320925 in persona del Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni d'ora in poi denominata Soggetto Ospitante.

**E**

il Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia A Breve Termine C.I.S.S.P.A.T., Istituto di specializzazione in psicoterapia, con sede a Padova in Piazza De Gasperi n. 41, C.F. : 02700620285, riconosciuto dal MURST in data 29.01.2001 G.U. n° 41 del 19.02.2001, Rappresentante Legale e Direttrice, Prof.ssa Marilla Malugani, nata a Rovato (BS) l'11/02/1947 C.F. MLGMLL47B51H598K

**PREMESSO CHE**

- ✓ al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, integrata dall'art. 41 della L.R. 3 del 13 marzo 2009, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859.
- ✓ La Legge n. 56 del 18.02.1989, n. 56, la Legge n. 127 del 15.05.1997, la Legge n. 196 del 24.06.1997, il D.M. n. 142 25.3.1998, il Decreto n. 509 dell'11.12.1998 disciplinano l'attivazione e lo svolgimento di tirocini formativi, stages pratici, tirocini di specializzazione;
- ✓ l'art.3, comma 1, della Legge n. 56/1989, prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad un specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia od in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione

universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

✓ l'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 dell'11.12.1998, richiede che gli allievi dei corsi di specializzazione in psicoterapia debbano effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, durante il quale l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di Formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art.8 del regolamento n.509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano ai fini di cui all'art. 3 L. 56/89, autorizza lo svolgimento del tirocinio presso i propri Servizi, in base alla recettività e disponibilità di posti della Struttura ospitante, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi del CISSPAT.

In ottemperanza del D. Lgs. 81/08 si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, l'Azienda/Ente Ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

**a)** l'Ente Promotore è garante della "formazione generale" e della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione ai tirocinanti-specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale e di 4 (quattro) ore di formazione specifica, con consegna all'Ente Ospitante di copia dell'attestazione finale.

In caso di mancata produzione delle attestazioni dei corsi sulla sicurezza, i tirocinanti-specializzandi sono tenuti a frequentare le iniziative formative organizzate dall'Ente Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Ente Promotore;

**b)** laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui i tirocinanti-specializzandi saranno esposti, l'Ente Ospitante si impegna a somministrare loro, formazione specifica integrativa di quella già effettuata dall'Ente Promotore;

**c)** sull'Ente Ospitante ricadono gli obblighi, di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

**d)** l'Ente Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente all'Ente Promotore qualsiasi infortunio che possa accadere al tirocinante.

## **ART. 2**

All'attività di tirocinio di cui all'art.1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

## **ART. 3**

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro, né premessa per un rapporto di lavoro tra l'Azienda/Ente Ospitante e i tirocinanti-specializzandi e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenze pratiche-cliniche. Le parti danno atto che il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante-specializzando e l'Azienda/Ente Ospitante;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (C.I.S.S.P.A.T.), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente Ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda/Ente Ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a)** nominativo del tirocinante;
- b)** nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c)** gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Azienda/Ente Ospitante;
- d)** le strutture dell'Azienda/ente Ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

#### **ART. 4**

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dal C.I.S.S.P.A.T. e controfirmate dal tirocinante e dal Responsabile del servizio presso il quale è stato svolto il tirocinio.

Al termine dello svolgimento delle 150 ore annuali, e comunque non oltre il mese di dicembre di ciascun anno solare, l'Azienda/Ente Ospitante rilascia all'allievo/a tirocinante un'attestazione firmata dal Responsabile competente o dal Direttore Generale, in carta intestata, che certifichi:

- il monte ore complessivamente svolto,
- il periodo di svolgimento del tirocinio,
- il servizio all'interno del quale è stato svolto il tirocinio,
- le attività clinico-pratiche svolte.

#### **ART. 5**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalle Legge n. 196/2003 sulla privacy e dal Regolamento UE 2016/679.

#### **ART. 6**

Il C.I.S.S.P.A.T. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Il C.I.S.S.P.A.T. garantisce inoltre che ogni allievo sia munito di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, con estensione al contagio da HIV e/o da epatite B o C, per tutta la durata del tirocinio aziendale.

#### **ART. 7**

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata indeterminata, salva la possibilità di recedere liberamente senza pregiudizio per le attività ancora in corso.

#### **ART. 8**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### **ART. 9**

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

## ART. 10

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente l'Ente Ospitante e l'Ente Promotore.

Le parti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali.

Ove necessario, l'Ente Ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i tirocinanti-specializzandi quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. I designati dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

## ART. 11

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono, quale Foro competente, quello di Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Azienda Socio Sanitaria Locale n.6  
del Medio Campidano**

Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Carboni

**C.I.S.S.P.A.T.**  
**Centro Italiano Studio Sviluppo  
Psicoterapia A Breve Termine**  
Rappresentante Legale e Direttrice  
Prof.ssa Marilla Malugani

